

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2010

che proroga la decisione 2002/499/CE per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2010) 7281]

(2010/646/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea⁽²⁾, autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piante di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie della Repubblica di Corea, per periodi di tempo limitati e a determinate condizioni.
- (2) Le deroghe concesse dalla decisione 2002/499/CE erano limitate nel tempo e i periodi previsti in detta decisione sono stati prolungati con le decisioni della Commissione 2005/775/CE⁽³⁾ e 2007/432/CE⁽⁴⁾.
- (3) Poiché le circostanze che hanno determinato tali deroghe sussistono ancora e non sono state fornite nuove informazioni che giustifichino una revisione delle condizioni specifiche, è opportuno prorogare l'autorizzazione di dette deroghe. Le informazioni raccolte dagli Stati membri conformemente all'articolo 2 della decisione 2002/499/CE, nonché i contatti con la Repubblica di Corea hanno inoltre permesso di acquisire esperienza sufficiente. La presente decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse nella presente decisione per un periodo più lungo di quelli concessi dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 dicembre 2020.

- (4) Per motivi fitosanitari, l'importazione di vegetali di *Juniperus* L. nanizzati naturalmente o artificialmente originari della Repubblica di Corea dovrà tuttavia avvenire solamente in un periodo preciso di ogni anno fino al 31 dicembre 2020.
- (5) La decisione 2002/499/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/499/CE è così modificata:

- 1) nell'articolo 2, primo e secondo comma, occorre sostituire la dicitura «1° agosto di ogni anno dal 2005 al 2010» con «1° agosto di ogni anno»;
- 2) la tabella che figura all'articolo 4 è sostituita dalla seguente tabella:

«Vegetali	Periodo
<i>Chamaecyparis</i>	dall'1.1.2011 al 31.12.2020
<i>Juniperus</i>	dall'1.11 al 31.3 di ogni anno fino al 31.12.2020
<i>Pinus</i>	dall'1.1.2011 al 31.12.2020».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 22.6.2007, pag. 65.